



COMUNE DI **TELTI**

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- 43074- 43098 Fax 0789/43580
www.comune.telti.ss.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

(Approvato con Deliberazione di C:C. n. 19 del 26/03/2007)

F.TO MATTEO SANNA SINDACO

F.TO MARIA GRAZIA MELONI SEGRETARIO

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Telti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993.

ART. 2

PRESUPPOSTO

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.
2. Per le abitazioni coloniche ed insediamenti sparsi, la tassa è dovuta per intero o graduata alla distanza dei contenitori, anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.
3. Nelle zone nelle quali non è effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini e la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa per le distanze da metri 2001 a metri 2500, del 30% per distanze da metri 2501 a metri 3000 e del 20% per distanze superiori a metri 3000.
4. E' fatto divieto di abbandonare ovvero scaricare rifiuti in aree od impianti diversi da quelli a tale scopo autorizzati.

ART. 3

SOGGETTI PASSIVI

SOGGETTI RESPONSABILI

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (occupazione, detenzione, proprietà, usufrutto, uso di abitazione, locazione, comodato, e comunque conduzione occupazione e detenzione anche di fatto) occupi o detenga locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 2 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente
2. Agli effetti del presente regolamento qualsiasi contratto stipulato tra privati e definito per la traslazione della tassa a soggetti diversi da quelli individuati nei precedenti commi é nullo.
3. Nel caso di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati colui che gestisce i servizi comuni é responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando, nei confronti di questi ultimi, la possibilità di corrispondere singolarmente la tassa per i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 4

CATEGORIE TASSABILI

E CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL TRIBUTO

1. In ottemperanza all'articolo 79, 2° comma del D.Lgs. 15/11/93 n. 507 e successive modificazioni, la classificazione delle categorie tassabili, anche in base a quanto indicato dall'art. 68, comma 2 del sopracitato D. L.gs. 507/93, è la seguente:
 - 1 Scuole - Ospizi -Ambulatori A.S.L.-Poste
 - 2 Comm. ingrosso-Esposizioni-Distributori carburanti-Aree operative scoperte
 - 3 Abitazioni private
 - 4 Uffici privati-Studi professionali
 - 5 Prod. Artigianale-Commerciale-Industriale
 - 6 Pubblici esercizi-Circoli privati-Alimentari al dettaglio
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione nelle quali sia svolta un attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 5

LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, esclusivamente rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.
1. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:
 - a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.);
 - b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi locande, ristoranti, trattorie, pensioni, caserme, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
 - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività interessate a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
 - e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) delle collettività in genere;
 - f) tutti i vani, accessori e pertinenze in uso o detenuti da enti pubblici, comprese le unità sanitarie locali, dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
 - g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc.);
 - h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può, in ogni caso, essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138.

3. Si considerano aree tassabili:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, aree adibite a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- c) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni.

4. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

5. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento o di allacciamento alle utenze.

6. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

ART. 6

ESCLUSIONI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate, nonché quelli che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, qualora non siano obiettivamente riscontrabili; presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile;

- d) la parte degli impianti riservata all'esercizio dell'attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché, tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) le aree scoperte adibite a verde anche per la parte eccedente i 200 metri quadrati;
- c) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

2. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola esclusivamente rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
3. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola esclusivamente rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile é quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività, ridotta delle seguenti percentuali in relazione alla categoria di appartenenza:

CATEGORIA	PERCENTUALI DI RIDUZIONE %
Falegnamerie	10
Autocarrozzerie	85
Gommisti	85
Autofficine	85
Marmisti	85
Fabbri e Metallisti	85
Lavanderie	10

4. Per categorie diverse da quelle precedentemente indicate la riduzione é pari al 5%.

ART. 7

ESENZIONI

1. Sono esclusi dalla tassa ai sensi dell'art. 12-bis della legge 08/08/1996, n. 425, i fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole ed utilizzati da produttori e lavoratori agricoli sia in attività che in pensione.
2. L'esenzione è accordata a richiesta degli interessati, quando si verifichi l'esistenza dei requisiti di ruralità del fabbricato in base alle disposizioni dell'articolo 9 della L. 133 del 26 febbraio 1994 e s.m.i.,

ART. 8

AGEVOLAZIONI

1. Per abitazioni con unico occupante ultrasessantacinquenne, la tassa è dovuta in misura ridotta del 30% ;
2. Per le persone o nuclei familiari in condizioni di indigenza accertate dall'Amministrazione comunale, la tassa è dovuta in misura ridotta del 50%;
3. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e dichiarando di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, fatto salvo l'accertamento da parte del Comune, la tassa è dovuta in misura ridotta del 30% ;
4. Per gli insediamenti sparsi e le case coloniche situate all'interno della zona di raccolta obbligatoria ma distanti dal contenitore oltre 300 metri, la tassa è dovuta in misura del:
 - da m. 501 a m. 1000.....80%
 - da m. 1001 a m. 1500.....70%
 - da m. 1501 a m. 2000.....60%
4. Per le categorie di attività produttive, commerciali e di prestazioni di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, sono previste le seguenti riduzioni:

CATEGORIA	RIDUZIONE %
Falegnameria	10%
Autocarrozzerie	"

Autofficine	"
Gommisti	"
Attività commerciali	"
Pubblici esercizi	"

5. Per godere delle riduzioni di cui al presente articolo le circostanze che danno diritto al beneficio devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, unitamente alla espressa dichiarazione, per il solo caso di cui al comma 3, di non volere concedere l'abitazione in locazione o comodato, salvo accertamento da parte del Comune.

ART. 9

TARIFFE PER PARTICOLARI

CONDIZIONI D'USO

Nei seguenti casi le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta in percentuale del:

- | | | |
|----|--|-----|
| a) | abitazioni con unico occupante | 30% |
| b) | abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune di Telti | 30% |
| c) | abitazioni di utente che, nelle condizioni di cui alla precedente lettera b) risieda o dimori per più di 6 mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale | 30% |

I vari benefici previsti nel presente regolamento sono cumulabili, tuttavia, al fine di evitare un'eccessiva riduzione del carico e l'antieconomicità della riscossione, è stabilito che il limite massimo di cumulo delle varie riduzioni ed agevolazioni non può essere superiore al 70%.

ART. 10

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono anche se in modo ricorrente e per una durata superiore ad una giornata e, comunque, inferiore a 183 giorni di un anno solare, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50. per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria è utilizzato, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili.
4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le seguenti modalità:
 - a) il pagamento deve essere fatto contestualmente a quello della tassa per l'occupazione dei suoli ed aree pubbliche;
 - b) devono essere utilizzati gli appositi modelli forniti dal Comune di Telti;
 - c) in mancanza di autorizzazione può essere effettuato un versamento diretto presso la tesoreria comunale, senza la compilazione del suddetto modulo.

ART. 11

TARIFFAZIONE

1. Per ciascun anno di imposta la tassa è corrisposta in base alle tariffe ed alla classificazione vigenti delle aree e dei locali, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. Nel caso di multiproprietà, la tassa é dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed é versata dall'amministratore.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

- b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.
5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio, è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, un importo pari al 15% a titolo di costo per lo spazzamento dei rifiuti esterni giacenti sulle strade ed aree pubbliche.

ART. 12

DENUNCIA

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal Comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale con raccomandata semplice, all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione o detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.
3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.
4. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 9, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente a quello della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con l'apposito modulo di versamento

ART. 13

DENUNCIA DI VARIAZIONE

1. La denuncia di cui all'art. 12 primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità restino invariate. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 12 ogni variazione che comporti un diverso ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta o altro.

ART. 14

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario appositamente designato.
2. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del D.Lgs. 507/93

ART. 15

ACCERTAMENTO

1. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli nonché all'accertamento di ufficio delle omesse dichiarazioni notificando al contribuente un apposito avviso di accertamento motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative o tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.
4. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente dei locali e delle aree e le loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
5. Gli avvisi di cui al comma 1° devono contenere, altresì, l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto il ricorso ed il relativo termine di decadenza.
6. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, la giunta comunale può stipulare apposite convenzioni con altri soggetti, per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione.
7. Il disciplinare d'incarico, nel caso suddetto, deve contenere i criteri e le modalità di rilevazione della materia imponibile nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

ART. 16

POTERI DEL COMUNE

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 71, c. 4° del D.Lgs. 507/1993, il Comune rivolge al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a

rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente compilati e sottoscritti.

2. Il Comune utilizza, altresì, dati legittimamente acquisiti ai fini dell'accertamento di altro tributo ovvero richiede ad altri uffici pubblici o enti pubblici economici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
3. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui sopra, nel termine di trenta giorni, gli agenti della polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio tributi del Comune ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

ART. 17

RISCOSSIONE

1. Il Comune, in sostituzione della riscossione in conformità a quanto previsto dall'art. 72 del D. Lgs. 507/93, può gestire direttamente le proprie entrate tributarie relative alla tassa rifiuti solidi urbani. In tal caso l'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni viene liquidato sulla base degli elenchi dei contribuenti assoggettati al tributo nell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 16 del presente regolamento, ed è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 74 del decreto de quo in apposito elenco da formare, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto e, in caso di liquidazione in base alla denuncia prodotta oltre il termine previsto o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento notificato.
2. Gli importi sono riscossi a seguito di spedizione di specifico prospetto contenente l'indicazione di quanto liquidato e dovuto, ripartendo l'intera somma in rate di pari importo con scadenza da definire in relazione alla data di emissione secondo le seguenti modalità: mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale e, in aggiunta, anche con versamento diretto presso la Tesoreria predetta, tramite il sistema bancario nonché, qualora attivato, attraverso il sistema "Bancomat" o a mezzo carta di credito.
3. Su istanza del contribuente che ha ricevuto la richiesta di pagamento, il funzionario responsabile del tributo può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate della somma dovuta; il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la revoca dell'autorizzazione concessa e la riscossione in un'unica soluzione.
4. Il mancato versamento delle somme accertate e liquidate dal Comune relativamente al tributo, all'addizionale, agli accessori ed alle sanzioni entro il

termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o della tassa annuale, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente anche attraverso Ingiunzione Fiscale con la procedura stabilita dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5. La tassa annuale complessivamente dovuta, comprensiva delle addizionali e riferita a tutti i locali detenuti nel territorio comunale da parte del soggetto passivo, non deve essere versata se inferiore a € 5,00.
6. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi € 10,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472 e nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto per più annualità di imposta sia superiore al predetto limite.
7. Il limite di esenzione di cui al comma precedente si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
8. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi € 500,00
9. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 10,00 (compresi interessi).
10. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.
11. I soggetti passivi devono effettuare i versamenti relativi alla Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo

ART. 18

RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato in via giudiziale il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi dal giorno del versamento non dovuto.
3. Il funzionario responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito anche se riferite a tributi diversi ed a annualità diverse.

ART. 19

SANZIONI ED INTERESSI

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo 507/93 e s.m.i..
2. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.
3. Gli interessi a debito e a credito sono computati nella misura stabilita dal Consiglio Comunale con apposito atto.

ART. 20

ENTRATA IN VIGORE

Le norme del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007.